

COORDINAMENTO CRAL/CIRCOLI GRUPPO UNIPOL

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del giorno 24 luglio 2026

Oggi 24 luglio 2026, alle ore 14:00, in modalità videoconferenza (tramite piattaforma digitale Microsoft Teams) si è riunita L'Assemblea Straordinaria dei soci del COORDINAMENTO CRAL/CIRCOLI GRUPPO UNIPOL (di seguito "Coordinamento Cral") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

Ordine del Giorno

1. Modifica Statuto;
2. Varie ed eventuali.

Constatato e verificato che sono presenti i presidenti dei quattro Cral costituenti il Coordinamento Cral:

- Giuseppe Battaglia (C.R.A.L. AURORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
- Daniele Bottazzi (CIRCOLO UNIPOL BOLOGNA-APS)
- Luciana Melgazzi (CRAL EX DIPENDENTI E PENSIONATI MILANO ASSICURAZIONI APS)
- Davide Zambon (CRAL AZIENDALE UNIPOLSAI-TORINO APS)

La riunione regolarmente convocata nei termini statutari è validamente costituita.

Assume la nomina di Presidente dell'Assemblea Straordinaria il signor Giuseppe Battaglia e viene nominato Segretario della riunione il signor Davide Zambon, il quale accetta.

Punto 1) Prende la parola il Presidente Giuseppe Battaglia che illustra ai soci la necessità di adeguare lo Statuto del Coordinamento ai rilievi formulati dall'Ufficio RUNTS, con particolare riferimento agli artt. 2 e 4, al fine di eliminare limitazioni soggettive non conformi al Codice del Terzo Settore.

Vengono presentate le seguenti modifiche:

Art. 2 – nuova formulazione del punto relativo alla rappresentanza

"rappresentare i Cral/Circoli che ne fanno parte nei rapporti con enti, istituzioni e soggetti terzi, fungendo da referente per le attività sociali coordinate e per le iniziative promosse dal Coordinamento. Restano esclusi dalla gestione i proventi e/o contributi costituiti in autonomia dai singoli Cral/Circoli, che rimangono interamente a gestione degli stessi."

Art. 4 – nuova formulazione dell'ammissione dei soci

"Gli associati al Coordinamento possono essere i CRAL/Circoli, anche costituiti nell'ambito di comunità aziendali o professionali, che condividono le finalità dell'associazione e ne accettano lo statuto, senza limitazioni soggettive o non coerenti con la natura associativa dell'Ente."

Il Presidente evidenzia che le modifiche non alterano la natura del Coordinamento, ma garantiscono piena conformità al D.Lgs. 117/2017.

Si apre la discussione e non emergono rilievi ostativi.

Delibera

Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

"L'Assemblea Straordinaria approva le modifiche agli artt. 2 e 4 dello Statuto, così come presentate e lette."

Esito votazione

- Favorevoli: 4
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

La delibera risulta approvata

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 14:30.

il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

Registrato

Al N° 348 Serie 3 il 31/07/2026
€ 200,00

COORDINAMENTO CRAL/CIRCOLI GRUPPO UNIPOL
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna (BO)



Per delega della Direttrice Provinciale

SILVANA INSERATO

Il Funzionario

Flavio Equizzi





STATUTO

COORDINAMENTO CRAL/CIRCOLI GRUPPO UNIPOL - APS

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, quale Ente del Terzo Settore, ai fini di un raccordo istituzionale tra i Cral/Circoli presenti all'interno del Gruppo Unipol e delle aziende dalla stessa controllate, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"COORDINAMENTO CRAL/CIRCOLI GRUPPO UNIPOL - APS"**, in seguito per brevità anche solo semplicemente **"Coordinamento"** o **"Associazione"**.

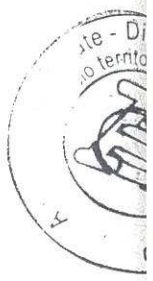
Il Coordinamento non ha scopo di lucro, si ispira alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della legge 06/06/2016 n. 106, ed è composta da associazioni costituite in forma di APS, è disciplinata dalla normativa specifica dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore).

Il Coordinamento sarà iscritto nel **Registro Unico del Terzo Settore**, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel settore delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il Coordinamento ha sede legale in **Bologna** – attualmente in via Stalingrado n. 45 - e potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha **durata** illimitata.



ART. 2

SCOPI GENERALI E FINALITÀ

Il Coordinamento non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 2 D.Lgs. n. 105/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo i principi democratici ed in particolare:

- la prestazione di servizi strumentali ad Enti del terzo settore;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Il Coordinamento può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. Il Coordinamento



può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui il Coordinamento eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Il Coordinamento - per svolgere le attività sopra elencate - si propone di:

- rappresentare i Cral/Circoli che ne fanno parte nei rapporti con enti, istituzioni e soggetti terzi, fungendo da referente per le attività sociali coordinate e per le iniziative promosse dal Coordinamento. Restano esclusi dalla gestione i proventi e/o contributi costituiti in autonomia dai singoli Cral/Circoli che rimangono interamente a gestione degli stessi;
- curare la predisposizione, il coordinamento e la realizzazione di programmi e iniziative comuni fra i Cral/Circoli per lo sviluppo di attività ricreative, turistiche, sportive, culturali e di carattere sociale e di solidarietà;
- valorizzare le esperienze dei Cral/Circoli di riferimento nel rispetto di autonomie, usi e consuetudini degli stessi;
- stipulare convenzioni nazionali per l'acquisizione di agevolazioni e servizi a favore dei Cral/Circoli aderenti e dei rispettivi associati;
- promuovere, nello spirito di maggiore omogeneità dei Cral/Circoli aderenti, la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento della uniformità normativa dei medesimi.

Il Coordinamento per le sue caratteristiche e per la sua natura è giuridicamente ed amministrativamente autonomo rispetto ai singoli Cral/Circoli che ne fanno parte.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle

attività, il Coordinamento può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

Il Coordinamento può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

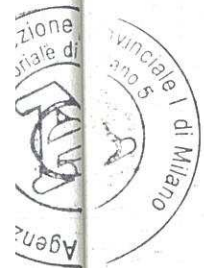
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dal Coordinamento le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

In caso di necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il coordinamento potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali; secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.



ART. 3

OBBLIGHI

L'attività del Coordinamento è disciplinata dalle norme contenute nei successivi articoli.

Nell'ambito delle attività organizzate dal Coordinamento, i Cral/Circoli aderenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti nonché le deliberazioni degli Organi del Coordinamento.

ART. 4

ADESIONE - ESCLUSIONE - RECESSO

Gli associati al Coordinamento possono essere i CRAL/Circoli, anche costituiti nell'ambito di comunità aziendali o professionali, che condividono le finalità dell'associazione e ne accettano lo statuto, senza limitazioni soggettive o non coerenti con la natura associativa dell'Ente.

Gli Enti che intendono associarsi devono inviare domanda scritta di iscrizione al Consiglio Direttivo del Coordinamento il quale dovrà deliberare sull'ammissione entro sessanta giorni dalla domanda.

È facoltà dei Cral/Circoli richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, chiedere che, contro la delibera di rigetto, sulla domanda si pronunci l'assemblea.

L'assemblea deciderà nella prima riunione ritualmente convocata.

Tutti i Cral/Circoli partecipano alla gestione del Coordinamento, esercitando il loro diritto al voto nelle Assemblee, nelle Elezioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti, a mezzo dei rappresentanti nominati al momento dell'adesione dei quali sarà data comunicazione scritta al consiglio Direttivo il quale provvederà alla relativa annotazione nel libro degli associati.

Ad ogni Cral/Circolo associato spetta un voto in assemblea.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea. La quota associativa rappresenta un sostegno economico del sodalizio e non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e pertanto non è trasmissibile o rimborsabile.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, persistenti violazioni degli obblighi statuari deliberate dal Consiglio Direttivo, mancato versamento della quota sociale annua o per estinzione del Cral/Circolo associato.

Il Cral/Circolo che abbia perso la qualità di associato per morosità potrà, dietro domanda, essere riammesso, pagando una nuova quota di iscrizione.

La dichiarazione di recesso, per avere efficacia nell'anno in corso, deve essere comunicata agli amministratori almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Cral/Circolo che:

- a) non osservi le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni o non ottemperi alle deliberazioni degli Organi del Coordinamento;
- b) svolga attività contrarie agli interessi del Coordinamento.

La perdita della qualità di associato comporta automaticamente la revoca di qualsiasi carica o incarico del proprio rappresentante nell'ambito del Coordinamento.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e deve essere comunicata al Cral/Circolo destinatario mediante posta elettronica certificata.

L'associato escluso, entro 30 (trenta) giorni, può ricorrere contro il provvedimento mediante invio di ricorso a mezzo raccomandata con R/R oppure a mezzo mail con posta certificata, all'Assemblea ordinaria che deciderà, nella prima riunione ritualmente convocata, previo contraddittorio con l'associato escluso.

L'esclusione deve essere annotata nel libro degli associati e diventa operante dalla data di annotazione.



ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati al Coordinamento hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

Gli Organi del Coordinamento sono costituiti da:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;



- c) l'Assemblea degli Associati;
- d) l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti o l'Ente di Revisione legale dei Conti;
- e) il Segretario economo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti pro-tempore dei Cral/Circoli associati.

I Presidenti pro-tempore possono farsi rappresentare per le riunioni da un componente dell'organo direttivo del proprio Cral/Circolo.

Tutti i membri hanno i medesimi diritti di voto.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO - DELEGATO DI NOMINA AZIENDALE

Nell'ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo può essere previsto, su invito del Consiglio stesso, l'intervento di un rappresentante aziendale del GRUPPO UNIPOL nel caso in cui vengano adottate ovvero deliberate dai Cral/Circoli associati al Coordinamento o dal Coordinamento stesso iniziative con carattere "nazionale" che interessino tutti i lavoratori del Gruppo.



ART. 9

ATTIVITA' E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è l'organo amministrativo e decisionale del Coordinamento, ed è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente;
- nomina il Segretario;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- elabora le linee politiche e programmatiche annuali di svolgimento delle attività da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- fissa l'importo della quota associativa annuale a carico degli associati;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- designa eventuali collaboratori per le attività associative;
- elabora e discute il bilancio preventivo e consuntivo;
- formula i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- autorizza il Presidente a stipulare atti e contratti, inerenti le attività del Coordinamento, e ad agire legalmente in nome e per conto della stessa;
- delibera l'eventuale affiliazione ad organismo (quali ad esempio associazioni, circoli, clubs, confederazioni, consorzi, organizzazioni, ecc. ecc.) del tempo libero a base



nazionale o locale per l'anno corrente;

- convoca l'Assemblea degli Associati;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati;
- garantisce idonea informazione tramite affissione presso la sede legale delle deliberazioni consiliari e assembleari assunte, dei bilanci e rendiconti economici e finanziari approvati;
- provvede all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. 117/2017.

ART. 10

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente del Coordinamento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in sessione straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, il verbalizzante possa percepire gli eventi assembleari e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.



La seduta del Consiglio Direttivo è valida, in prima convocazione, se sono presenti i tre quarti dei Consiglieri, ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno di essi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione se assunte con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri presenti ed in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei Consiglieri presenti, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o gli eventuali regolamenti assunti richiedono maggioranze diverse.

L'ordine del giorno del Consiglio Direttivo viene fissato dal Presidente.

La convocazione deve avvenire in forma scritta o a mezzo mail almeno dieci giorni antecedenti la data di riunione o sette giorni nei casi di urgenza dichiarata dal Presidente.

La comunicazione deve contenere: data, ora, luogo della riunione, in prima e seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima, e gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'indicazione che trattasi di seduta ordinaria o straordinaria.

Nel caso in cui si verificano le dimissioni collegiali dell'intero Consiglio Direttivo, il Coordinamento si scioglie ed il Presidente dello stesso resta in carica per la sola ordinaria Amministrazione, sino alla liquidazione del Coordinamento stesso, non venendosi a ricostituire.

ART. 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nello spirito della massima collaborazione fra il Coordinamento dei Cral e le aziende del Gruppo, si riunisce due volte all'anno con il membro di nomina aziendale al fine di scambiare le informazioni di allineamento necessarie al

buon esito della interlocuzione fra il Coordinamento e le aziende stesse.

ART. 12

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo provvede alla elezione del Presidente del Coordinamento e del Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, fissa la sede e la data della riunione per la elezione degli organi del Coordinamento.

Per la validità delle elezioni del Presidente occorre la presenza di tre quarti del Consiglio Direttivo. La elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta.

Qualora si rendessero vacanti le cariche di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Economo per la perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni ad eleggere o nominare il sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

Art. 13

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci (Cral/Circoli).

All'assemblea partecipano tutti i Cral/Circoli associati a mezzo dei rispettivi delegati nominati al momento dell'adesione al Coordinamento o di quelli che nel corso della vita associativa venissero nominati in loro sostituzione.

Dei nuovi delegati dovrà essere data tempestiva comunicazione al Consiglio direttivo per la relativa annotazione nel libro degli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello



fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica, che assicuri in ogni caso la prova della recezione, da inviare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina delle cariche sociali ed in generale le delibere riguardanti persone fisiche.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché il regolare svolgimento dell'adunanza, il verbalizzante possa percepire gli eventi assembleari e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea **ordinaria** è valida e regolarmente costituita quando siano convenuti in prima convocazione i tre quarti dei Cral/Circoli aderenti ed in seconda convocazione, almeno la metà più uno di essi.

Le deliberazioni dell'Assemblea **ordinaria** sono valide in prima convocazione se assunte con la maggioranza di tre quarti dei Cral/Circoli presenti ed in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei Cral/Circoli presenti, salvo gli

argomenti su cui il presente Statuto o i regolamenti assunti a monte dello stesso, richiedano differenti maggioranze qualificate.

L'Assemblea può essere convocata in seduta **straordinaria** per iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, in qualunque momento sia ritenuto necessario, per deliberare:

- su argomenti di particolare interesse in relazione alle finalità istituzionali delle Federazioni;
- su eventuali modifiche ed integrazioni delle norme statutarie;
- sulla proposta di scioglimento del Coordinamento;
- sulla esclusione di alcuni Cral/Circoli aderenti su conforme proposta deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **Straordinaria** è valida e regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno di essi.

Le deliberazioni dell'Assemblea **Straordinaria** sono valide in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti ed in seconda convocazione sempre con il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Presidente.

Art. 14

COMPITI ED ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta **ordinaria** entro il 31 dicembre di ogni anno per:

- approvare le linee politiche e programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo;

- approvare il rendiconto consuntivo dell'anno in corso e del bilancio preventivo dell'anno successivo;
- eleggere l'Organo di Controllo o il Revisore/Società di Revisione legale dei conti;
- approvare i Regolamenti interni;
- deliberare sulle modalità e sull'entità della quota annuale da versare al Coordinamento da parte degli associati;
- deliberare, se richiesto, in merito all'esclusione degli associati, per fatti o comportamenti contrari agli scopi sociali e/o istituzionali su conforme proposta deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal Consiglio Nazionale.

Art. 15

PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo del Coordinamento tra i suoi membri e resta in carica per la stessa durata del Consiglio, salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Coordinamento nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Qualora si rendesse vacante la carica di Presidente per perdita dei requisiti di eleggibilità per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni ad eleggere il sostituto.

Il Presidente del Coordinamento così nominato rimane in carica fino all'effettiva sostituzione del Presidente decaduto/dimesso/deceduto per la sola ordinaria amministrazione.

Art. 16

VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo nelle sue funzioni istituzionali.

Qualora si rendesse vacante la carica di Vice-Presidente per perdita dei requisiti di eleggibilità per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni ad eleggere il sostituto che permane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

È eletto nella stessa seduta dell'elezione del Presidente con le modalità dell'art. 9 e resta in carico fino alla fine del mandato del Presidente.

Art. 17

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 il Coordinamento dovrà provvedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico e un revisore legale dei conti, funzionanti secondo quanto previsto dalle citate disposizioni.

L'Organo di controllo, se è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà esercitare anche la revisione legale dei conti al superamento dei parametri previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Detti organi restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, se monocratico Revisore Unico dei Conti, controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



L'organo di controllo, se monocratico Revisore Unico dei Conti, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Art. 18

SEGRETARIO ECONOMO

Viene nominato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, al di fuori del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Ha i seguenti compiti:

1. registrare o far registrare nei prescritti libri le partite contabili del Coordinamento;
2. predisporre per il Consiglio Direttivo gli schemi relativi alla formazione delle proposte di bilancio di previsione e di rendiconto economico-finanziario;
3. assistere l'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 19

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - BILANCIO

L'esercizio finanziario del Coordinamento coincide con l'anno solare.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, accompagnato dalla relazione del Revisore legale dei Conti, se nominato, in data utile per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Ordinaria da tenersi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo dell'attività che il Coordinamento sarà chiamata a svolgere durante l'anno successivo.

L'eventuale avanzo di gestione o utili o fondi di riserva o capitali non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in forma indiretta, ma saranno reinvestiti a favo-

re di attività istituzionali previste dal precedente art. 2.

Gli incarichi in seno al Coordinamento non sono retribuiti, sono previsti rimborsi spese per incarichi su compiti istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o del 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I rapporti tra il Coordinamento ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Coordinamento.

Gli oneri finanziari di organizzazione e di funzionalità del Coordinamento sono a carico dello stesso.

La responsabilità amministrativa del Coordinamento è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20

PATRIMONIO - BENI

Il Patrimonio del Coordinamento è costituito in via ordinaria, dalle quote associative annue a carico dei singoli Cral/Circoli aderenti, nella misura che sarà stabilita entro il 31 ottobre dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo e dal contributo annuo erogato dal Gruppo Unipol nella misura che sarà stabilita, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di comune accordo tra il Gruppo Unipol e il Consiglio Direttivo.

Costituiscono entrate straordinarie del Coordinamento ad integrazione del suo patrimonio:

1. altri contributi da Cral/Circoli aderenti o di terzi;
2. eventuali lasciti o donazioni o legati;
3. contributi straordinari anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, esercitate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
9. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
10. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

I beni del Coordinamento sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Coordinamento sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede del Coordinamento e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Coordinamento, sarà devoluto, dopo la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il Coordinamento ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si



riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui il Coordinamento si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro ulteriori 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea ordinaria deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che dovesse insorgere fra gli associati o fra costoro e qualsiasi organo del Coordinamento sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna che giudicherà secondo equità e senza formalità procedurali, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Art. 24

PATRIMONIO MINIMO

Ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) il patrimonio minimo iniziale del Coordinamento ai fini del riconoscimento delle personalità giuridica ammonta ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Successivamente alla costituzione la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per il mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS, qualora risulti che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciu-

ta, la fusione o lo scioglimento della stessa.

Art. 25

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 26

MODIFICHE DELLO STATUTO E RINVIO

Le presenti norme possono essere integrate o modificate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le normative vigenti in materia e le norme dei Regolamenti interni assunti in coerenza alle previsioni del presente Statuto, facendosi anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





Art. 27

CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'utilizzo dell'acronimo APS acquisterà efficacia una volta che l'Associazione risulti iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Fino ad allora non sarà possibile utilizzare tale acronimo, inserito nella denominazione sociale, nei rapporti con terzi, negli atti, con il pubblico e nella corrispondenza.

Art. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.

Firmato:

Il Presidente

Giuseppe Bettaglia